

TAR Valle d'Aosta - Sentenza 17/03/2004 n. 30
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.2

La prescrizione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che impone ai consorzi tra imprese artigiane di indicare per quali consorziati il consorzio intende concorrere, non solo ha il fine di consentire il controllo del divieto di partecipazione, sotto altra forma, alla medesima gara dei consorziati, ma risponde al generale principio dell'immodificabilità dei partecipanti alla gara nonché all'esigenza dell'amministrazione di esperire le verifiche del possesso dei requisiti richiesti in capo a tutti i soggetti coinvolti, con l'urgenza connaturata ordinariamente alle procedure di esecuzione dei pubblici appalti. E' illegittimo il provvedimento di aggiudicazione a seguito di modificazione del soggetto indicato in sede di gara dal consorzio quale materiale esecutore delle opere. La presenza di una società per azioni non è organicamente possibile in seno ad un consorzio tra imprese artigiane, dal quale, in forza del preciso combinato disposto dagli artt. 10, comma 1, lett. b) legge n. 109 del 1994 e 3, comma 2, legge n. 443 del 1985, essa, insieme alle società in accomandita per azioni, è per definizione esclusa.